



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLO'

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 13/01/2023

OGGETTO: PERSONALE - Art. 53 del D.Lgs. n.165/2001, art. 1, comma 557, della L. 311/2004 ed art. 14 del C.C.N.L. del 22.01.2004. Autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Giovanni Francesco Malgari da parte del Comune di Mores (SS).

L'anno duemilaventitre addi tredici del mese di Gennaio alle ore 13:25, presso la SALA GIUNTA, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge dello Stato e dallo Statuto, si è riunita la Giunta Comunale sotto la presidenza del Sindaco CARBONI MICHELE.

All'appello nominale risulta:

CARICA	COGNOME E NOME	PRESENTE
SINDACO	CARBONI MICHELE	SI
VICE SINDACO	FRESU GIANNI	SI
ASSESSORE	LENE FRANCESCA ELISABETTA	--
ASSESSORE	FRESU HANSEL NICOLA	SI

Presenti n° 3 Assenti n° 1

Partecipa il Segretario Comunale DR. ROCCU DANIELE, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, CARBONI MICHELE, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che con nota del 05.01.2023, acquisita al protocollo dell'ente n. 46 in pari data, il Comune di Mores ha richiesto l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco, in servizio presso questo Ente a tempo indeterminato con il profilo professionale di "Istruttore Tecnico", Categoria C – Pos. Economica C2, per svolgere lavoro aggiuntivo, per un massimo di n. 12 ore settimanali al di fuori dell'orario di lavoro, ai sensi dell'articolo 14 del C.C.N.L. e dell'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;

Atteso che le citate previsioni normative, in linea con i principi generali del D. Lgs. n.165/2001, mirano essenzialmente a razionalizzare le risorse finanziarie e umane nel pubblico impiego mediante la flessibilizzazione organizzativa del lavoro. Il dipendente a scavalco, nello specifico, continua a svolgere un rapporto di lavoro stabile e a tempo pieno e indeterminato, reso su più Enti che all'uopo si convenzionano per regolare il proprio fabbisogno lavorativo;

Richiamati:

- la previsione di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 che dispone "I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti (...) le unioni di comuni (...) possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali, purché autorizzati dall'Amministrazione di provenienza";
- l'orientamento applicativo ARAN del 7 luglio 2005 secondo il quale un Ente Locale può procedere all'assunzione a tempo parziale del dipendente di un altro Ente Locale, purché sia rilasciata l'autorizzazione espressamente richiesta dall'art. 92, comma 1, TUEL e siano rispettate le previsioni di cui all'art. 1, comma 557, della Legge n. 311/2004;
- il parere del Consiglio di Stato, Sez. Prima, n. 2141/2005 del 25 maggio 2005 nel quale così si esprime: "L'art. 1, comma 557, della legge 311/2004 configura una situazione non dissimile nei suoi tratti essenziali, e, in particolare, sul piano dei rapporti fra le parti interessate (le due Amministrazioni, il lavoratore) da quella che si verifica nel caso di svolgimento di una seconda attività lavorativa da parte di un Lavoratore a tempo parziale";
- la Circolare n. 2/2005 del 21 ottobre 2005 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale per le Autonomie - che ha recepito l'interpretazione suddetta prevedendo la possibilità che "gli Enti interessati si accordino per definire modi e tempi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione dei rapporti di lavoro" anche utilizzando il modulo procedimentale mutuato dall'art. 30 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 34/2008 che, alla luce dei numerosi interventi legislativi riguardanti la materia del pubblico impiego, conferma la perdurante applicabilità dell'art. 1 - comma 557 - della legge 311/2004;
- le disposizioni di cui all'art. 53 del Decreto Lgs n. 165/2001 in base al quale "*gli impieghi pubblici non sono cumulabili, ... salvo le eccezioni stabilite da leggi speciali*";
- l'art. 14 del CCNL 22/01/2004 del personale del comparto Regioni/Autonomie Locali prevede l'utilizzo, con il consenso dei lavoratori interessati, del personale assegnato da altri Enti del comparto, per periodi predeterminati, attraverso l'attivazione di una convenzione;
- il parere 23/2009 della Corte dei Conti, sez. controllo per la Lombardia che conferma la vigenza della normativa suddetta, precisando che l'attività lavorativa prestata presso un altro Ente trova la sua ragione giuridica in un provvedimento di autorizzazione dell'amministrazione di provenienza;

Considerato che qualora l'utilizzazione di personale, attraverso la disposizione dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, da parte dell'altro Ente avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una

particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due enti;
- ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi, se frazionate.

Tenuto conto, quindi, che l'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004 possa essere considerato norma speciale e che, pertanto, un dipendente pubblico a tempo pieno e indeterminato può effettuare attività lavorativa presso un'altra Amministrazione con meno di 5.000 abitanti, al di fuori delle 36 ore e per un massimo di ulteriori 12 ore settimanali;

Vista la sua disponibilità espressa dal dipendente Geom. Malgari Giovanni Francesco all'espletamento dell'attività lavorativa ulteriore presso il Comune di Mores (SS);

Visti:

- il D. Lgs. 18.08.2000, n. 267, recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;
- il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
- il vigente statuto comunale;
- il vigente Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei servizi;
- i vigenti contratti collettivi di lavoro del comparto Regioni-Autonomie locali;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica espresso, ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000, dalla Responsabile del Settore Amministrativo – AA. GG. - Personale;

Dato atto che il presente atto non necessita dell'acquisizione del parere di regolarità contabile, non scaturendo dal presente provvedimento oneri diretti o indiretti a carico del bilancio comunale;

Ad unanimità dei voti, legalmente resi;

DELIBERA

1. Di richiamare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. Di autorizzare, ex art. 53 D.Lgs. 165/2001, il dipendente a tempo indeterminato, Geom. Malgari Giovanni Francesco, inquadrato nella Categoria C - Posizione Economica C2, con il profilo professionale di Istruttore Tecnico, a prestare attività lavorativa aggiuntiva in favore del Comune di Mores (SS), che deve fare fronte a determinate esigenze, in conformità, altresì, dell'art. 14 del CCNL 22/01/2004 e dell'art. 1, comma 557, della legge n. 311/2004, per un massimo di n. 12 ore settimanali e per un massimo di n. 6 (sei) mesi, eventualmente prorogabili;

3. Di dare atto che la spesa per tale attività lavorativa aggiuntiva sarà a carico del Comune di Mores (SS);

4. Di dare, altresì, atto che il presente atto non comporta alcun onere a carico del bilancio comunale;

5. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L. il Dirigente/P.O. **CORONA ADRIANA** in data **13/01/2023** ha espresso parere **FAVOREVOLE**

Il Sindaco
CARBONI MICHELE

Il Segretario Comunale
DR. ROCCU DANIELE

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 45

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **CORONA ADRIANA** attesta che in data 18/01/2023 si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

La Delibere è esecutiva ai sensi delle vigenti disposizione di legge



COMUNE DI NUGHEDU SAN NICOLÒ

C.a.p. 07010 – Provincia di Sassari

Piazza Marconi, n° 2

Tel. 079/763042 - Fax 079/763394

Pec: protocollo@pec.comune.nughedusannicolo.ss.it

E-mail: protocollo@comunenughedusn.it

*SEZIONE TRASPARENZA - Obblighi di pubblicazione sul **Sito istituzionale dell'Ente** in applicazione del D.Lgs. n. 33/2013*

OGGETTO: Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti pubblici - Art. 18 D.Lgs. n. 33/2013 **ANNO 2023**

Per ogni incarico i seguenti dati:

Nominativo del dipendente	Oggetto incarico	Soggetto proponente l'incarico	Data autorizzazione o conferimento	Inizio incarico	Fine incarico	Compenso spettante
MALGARI GIOVANNI FRANCESCO	Attività lavorativa ex art. 1 comma 557 L.311/2004	COMUNE DI MORES	Deliberazione G.C. n. 03 del 13.01.2023	01.02.2023	Dato non disponibile	Dato non disponibile